

REGOLAMENTO (CE) N. 785/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1995

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che, per rendere efficace il regime di aiuti per i foraggi essiccati, occorre definire alcune nozioni;

considerando che, per evitare qualsiasi rischio di versamento doppio, è opportuno escludere dal beneficio dell'aiuto tutti i prodotti che beneficiano dell'aiuto per i seminativi, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, fatta eccezione per i lupini dolci fino alla fioritura;

considerando che, in base ai criteri definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 603/95, si deve prendere in considerazione, per i prodotti di cui trattasi, la qualità minima, espressa in umidità e in proteine; che, visti gli usi commerciali, occorre differenziare il tenore di umidità secondo i processi di fabbricazione;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 603/95, gli Stati membri devono predisporre un controllo che consenta di verificare, per ogni impresa o acquirente di foraggi da disidratare, l'osservanza delle condizioni definite dallo stesso regolamento; che, per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, occorre prevedere che le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi da disidratare siano sottoposti ad una procedura di riconoscimento; che, allo stesso fine, è opportuno definire le indicazioni che devono figurare nelle domande di aiuto, nella contabilità di magazzino e nelle dichiarazioni di consegna delle imprese di trasformazione; che occorre infine precisare gli altri documenti giustificativi da fornire;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme del regime di aiuti, occorre definire le modalità di versamento degli stessi;

considerando che, per facilitare la commercializzazione dei foraggi da trasformare e consentire alle competenti autorità di effettuare i controlli necessari per verificare il

diritto all'aiuto, è necessario che i contratti tra le imprese e gli agricoltori siano stipulati prima della consegna delle materie prime e depositati presso le autorità competenti anteriormente ad una data determinata onde consentire a quest'ultime di conoscere il volume della produzione prevedibile; che, a tale scopo è indispensabile che i contratti siano stipulati per iscritto e che vi figurino, in particolare, la data di stipulazione, il periodo di validità, il nome e l'indirizzo dei contraenti, la natura dei prodotti da trasformare e gli estremi della particella agricola in cui sono stati coltivati i foraggi da trasformare;

considerando che, nei casi in cui non si applichino tali contratti, le imprese di trasformazione devono presentare dichiarazioni di consegna soggette alle condizioni vigenti per i contratti stessi;

considerando che, per verificare la corrispondenza tra i quantitativi di materie prime consegnate alle imprese e i quantitativi di foraggi essiccati usciti, è necessario che le imprese suddette eseguano sistematicamente la pesatura dei foraggi da trasformare e determinino il loro tenore di umidità;

considerando che, tenuto conto del diverso livello dell'aiuto previsto per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, è indispensabile, ai fini di un efficace controllo della spettanza dell'aiuto, che le imprese di trasformazione procedano alla fabbricazione e al magazzino di questi diversi prodotti in locali separati;

considerando che l'osservanza dei requisiti relativi alla qualità dei foraggi essiccati dev'essere oggetto di controlli rigorosi basati sul prelievo regolare di campioni dai prodotti finiti che escono dall'impresa; che, se tali prodotti vengono miscelati con altre materie prime, il prelievo di campioni dev'essere effettuato prima della miscelatura;

considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio prevede una serie di controlli da effettuare in ogni fase del processo di produzione, in connessione, tra l'altro, con il sistema integrato di gestione e di controllo; che è quindi opportuno collegare i controlli relativi all'identificazione delle particelle agricole ai controlli effettuati nell'ambito di detto sistema;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del mercato dei foraggi essiccati, è necessario che la Commissione riceva regolarmente determinate informazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

considerando che, per garantire l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa in materia in particolare per quanto riguarda il diritto all'aiuto, è necessario disporre talune sanzioni per reprimere eventuali abusi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽²⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2743/78 della Commissione⁽³⁾ sono sostituiti dal presente regolamento; che essi devono pertanto essere abrogati;

considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 si applica a decorrere dal 1° aprile 1995, data iniziale della campagna di commercializzazione 1995/96; che il presente regolamento deve pertanto essere applicato a decorrere dalla stessa data;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, istituita dal regolamento (CE) n. 603/95.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

1. Per « foraggi essiccati », i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, distinguendo tra:
 - a) « foraggi disidratati », ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del summenzionato regolamento, essiccati artificialmente al calore, fatta eccezione per tutti i prodotti definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92, fuorché il lupino dolce fino alla fioritura;
 - b) « foraggi essiccati al sole », ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 603/95, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;
 - c) « concentrati di proteine », ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CE) n. 603/95;
 - d) « prodotti disidratati », ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CE) n. 603/95;

2. Per « impresa di trasformazione », l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 603/95, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, nella quale si proceda:
 - a) alla disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:
 - temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C,
 - durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a 3 ore,
 - in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore a 1 m,
 - b) o alla macinazione dei foraggi essiccati al sole,
 - c) o alla fabbricazione di concentrati di proteine.

3. Per « acquirente di foraggi da essiccare e da macinare », qualunque persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 9, lettera c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 603/95, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori onde consegnarli alle imprese di trasformazione.

4. Per « partita », una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento, si considerano « usciti dall'impresa di trasformazione », ai fini del diritto dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti menzionati all'articolo 2, punto 1:

- a) che lascino nello stato in cui si trovano:
 - il perimetro dell'impresa di trasformazione;
 - quando i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente;
 - nel caso di un apparecchio di disidratazione mobile, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al secondo trattino, oppure
- b) che lascino il perimetro od i luoghi di deposito di cui alla lettera a) dopo essere stati miscelati con materie prime diverse da quelle menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95 e diverse da quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui la miscela venga prodotta all'interno dell'impresa di trasformazione ai fini della fabbricazione di alimenti composti per animali,

⁽¹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 25. 11. 1978, pag. 19.

e che, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, siano di qualità sana, leale e mercantile, conformemente alle esigenze dell'immissione in commercio a fini di alimentazione animale, e presentino le caratteristiche seguenti :

i) tenore massimo di umidità :

- 12 % per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati,
- 14 % per gli altri foraggi disidratati ;

ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca :

- 15 % per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati,
- 45 % per i concentrati di proteine.

2. Una volta usciti da un'impresa di trasformazione, i foraggi essiccati non possono essere riammessi entro il perimetro della stessa o altra impresa o in un luogo di deposito ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1995/96, i foraggi essiccati, usciti da un'impresa di trasformazione, possono essere ammessi in un'altra impresa purché tale operazione venga effettuata sotto il controllo e alle condizioni dettate dall'autorità competente degli Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 2, l'impresa di trasformazione :

a) deve disporre degli impianti tecnici occorrenti per effettuare i lavori menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) o c) ;

b) deve rispettare :

- le disposizioni del regolamento (CE) n. 603/95,
- le disposizioni del presente regolamento.

Qualora almeno una delle condizioni precisate alle lettere a) e b) del primo comma non risulti più adempiuta, l'impresa di trasformazione perde il riconoscimento per un periodo da stabilirsi dall'autorità competente, proporzionato alla gravità dell'inadempienza constatata.

2. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 3, l'acquirente di foraggi da essiccare e da macinare si impegna :

— a presentare all'autorità competente, entro la data indicata all'articolo 8, paragrafo 5, i contratti conclusi con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate ;

— a tenere un registro per i prodotti in questione, nel quale deve riportare almeno gli acquisti e le vendite giornalieri, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il

produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l'impresa di trasformazione destinataria ;

— a mettere a disposizione dell'autorità competente la propria contabilità finanziaria ;

— ad agevolare le operazioni di controllo.

Qualora almeno una delle condizioni precisate al primo comma non risulti più adempiuta, l'acquirente di foraggi da essiccare e da macinare perde il riconoscimento per un periodo da stabilirsi dall'autorità competente, proporzionato alla gravità dell'inadempienza constatata.

Articolo 5

1. Per poter fruire dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione presenta domanda di aiuto entro 45 giorni dalla fine del mese durante il quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa stessa.

Tuttavia, nessuna domanda di aiuto presentata per una determinata campagna può essere inoltrata dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

Salvo forza maggiore, in caso di presentazione tardiva della domanda, gli importi dell'aiuto ai quali l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto, vengono ridotto dell'1 % per giorno lavorativo. Se il ritardo supera 20 giorni, la domanda è irricevibile.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti :

- nome e cognome, indirizzo e firma del richiedente,
- i quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto, suddivisi per partita,
- la data in cui tali quantitativi sono usciti dall'impresa,
- la precisazione che per ogni partita, al momento dell'uscita dall'impresa, sono stati prelevati campioni conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, nonché tutti i dati necessari per l'identificazione dei campioni stessi.

3. L'aiuto da corrispondere per le miscele contenenti foraggi essiccati e materie prime diverse da quelle indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, nonché per i foraggi essiccati usciti dall'impresa e contenenti sostanze leganti, viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di foraggi essiccati contenuti in tali prodotti.

Articolo 6

1. L'acconto previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, viene versato dopo che l'autorità competente ha accertato la sussistenza del diritto all'aiuto per i quantitativi oggetto della domanda e, comunque, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa ; esso è concesso all'impresa di trasformazione per i foraggi essiccati usciti dalla medesima nel corso di un determinato mese.

2. Il saldo previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del precitato regolamento viene versato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ne ha pubblicato l'importo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, da essa calcolato in base alle comunicazioni degli Stati membri indicanti i quantitativi totali di foraggi essiccati ammessi all'aiuto nella campagna in questione.

Articolo 7

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, applicabile ai fini del regolamento (CE) n. 603/95, ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

Articolo 8

1. Ogni contratto di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, oltre a recare le indicazioni specificate all'articolo 11 di detto regolamento, deve precisare:

- a) nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti,
- b) la data di stipulazione,
- c) la durata di validità,
- d) la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile,
- e) i dati che consentano d'identificare la (le) particella(e) agricola(e) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo,
- f) qualora un'impresa esegua un contratto di lavorazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/95, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri aderenti, tale contratto deve inoltre indicare:

- il prodotto finito da consegnare,
- le spese che il produttore dovrà pagare.

2. Nel caso di un'impresa che trasformi la propria produzione oppure, ove si tratti di un'associazione, quella dei suoi aderenti, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

- la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione sia stata presentata all'autorità competente;
- i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo;
- la o le specie di foraggi da trasformare;
- se del caso, nome e indirizzo del membro dell'associazione che effettua la consegna;
- i dati che consentano di identificare la (le) particella(e) agricola(le) su cui sono coltivati i foraggi da trasfor-

mare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo.

3. Nel caso di un'impresa che sia stata approvvigionata da un acquirente riconosciuto, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

- i dati che consentano d'identificare l'acquirente riconosciuto;
- la data di consegna o, se del caso, una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all'autorità competente;
- i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei dati di riferimento di detti contratti;
- la o le specie di foraggi da trasformare;
- i dati che consentano di identificare la (le) particella(le) agricola(le) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo.

4. I contratti di cui al paragrafo 1 devono essere conclusi per iscritto almeno 15 giorni prima della data di consegna e, comunque, entro il 31 luglio successivo all'inizio della campagna in questione.

5. Entro il 31 agosto successivo all'inizio della campagna in questione, l'impresa di trasformazione presenta all'autorità competente una copia dei contratti di cui al paragrafo 1 e una copia delle dichiarazioni di consegna di cui ai paragrafi 2 e 3, unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole in causa.

Salvo caso di forza maggiore, per ogni ritardo nella presentazione di tali documenti, l'importo totale dell'aiuto cui l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato i documenti in tempo utile viene ridotto dell'1% per giorno lavorativo. Se il ritardo supera 20 giorni, l'impresa è esclusa dal beneficio dell'aiuto.

Articolo 9

Le imprese di trasformazione accertano, per i foraggi da disidratate e, se del caso, per i foraggi essiccati al sole che vengono loro consegnati a scopo di trasformazione, i quantitativi consegnati, misurati mediante pesatura sistematica. Questa disposizione tuttavia non si applica quando i foraggi da disidratare vengano tratti con un apparecchio di disidratazione mobile. Unicamente in questo caso, i quantitativi consegnati possono essere stimati in base alle superfici seminate.

Il tenore medio di umidità dei quantitativi di foraggi da disidratare viene misurato mediante confronto tra i quantitativi utilizzati e i quantitativi di prodotti finiti ottenuti.

Articolo 10

Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, di foraggi essiccati al sole:

- la preparazione dei foraggi disidratati dev'essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;
- i prodotti ottenuti dalle due lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi;
- è vietato miscelare all'interno dell'impresa un prodotto di uno di questi gruppi con un prodotto dell'altro gruppo.

Articolo 11

1. Il prelievo di campioni e la determinazione del peso dei foraggi essiccati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 vengono effettuati dall'impresa di trasformazione al momento dell'uscita di detti foraggi dall'impresa stessa.

Tuttavia, se i foraggi essiccati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione, con materie prime diverse da quelle di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, il prelievo dei campioni ha luogo prima della miscelatura.

2. L'autorità competente può esigere che ogni impresa di trasformazione le notifichi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o miscelatura di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantità, onde permetterle di operare i controlli necessari.

L'autorità competente procede regolarmente al prelievo di campioni almeno sul 5 % del volume dei foraggi essiccati usciti dall'impresa nel corso di ogni campagna e almeno sul 5 % del volume dei foraggi essiccati che, nel corso di ogni campagna, sono stati miscelati nell'impresa stessa con materie prime diverse da quelle di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95.

3. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali di cui all'articolo 3 vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 100 t per singola partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa con materie prime diverse da quelle di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (¹).

In caso di uscita dall'impresa o di miscelatura di più partite che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e

del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 100 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.

Articolo 12

1. Oltre alle indicazioni precisate all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 603/95, la contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione deve recare quanto meno le indicazioni seguenti:

- la o le specie di foraggi da disidratare e, se del caso, di quelli essiccati al sole entrati nelle imprese stesse;
- il tenore di umidità constatato all'atto della consegna sui foraggi da disidratare;
- i dati di riferimento del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui all'articolo 8;
- le date di uscita dall'impresa dei foraggi essiccati, con la precisazione, per ogni data, dei quantitativi usciti;
- i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna.

2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per foraggi disidratati, foraggi essiccati al sole, concentrati di proteine e prodotti disidratati.

3. Qualora un'impresa disidratati o lavori anche prodotti diversi dai foraggi di cui all'articolo 2, punto 1, essa deve tenere conti distinti per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

Articolo 13

Le imprese di trasformazione mettono inoltre a disposizione dell'autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti:

a) per ogni impresa di trasformazione:

- gli elementi che consentano di determinare la capacità di produzione dell'impresa,
- l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio e alla fine del periodo di produzione,
- le fatture d'acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il periodo di produzione,
- l'indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per i foraggi essiccati al sole, dei tritaforaggi;

b) se trattasi di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con l'indicazione:

- della quantità e della composizione dei prodotti venduti,
- del nome e indirizzo dell'acquirente;

(¹) a) Prelevamento di campioni: prima direttiva della Commissione (76/371/CEE) (GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1).

b) Determinazione del tenore di umidità: seconda direttiva della Commissione (71/393/CEE) (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7).

c) Determinazione del tenore di proteine grezze: terza direttiva della Commissione (72/199/CEE) (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

c) se trattasi di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti e consegni loro i foraggi essiccati, i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorità competente, con l'indicazione:

- della quantità e della composizione dei prodotti consegnati,
- del nome dei consegnatari;

d) se trattasi di un'impresa che produca foraggi essiccati per conto dell'agricoltore e gli consegna tale produzione, le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:

- della quantità e della composizione dei foraggi essiccati prodotti,
- del nome dell'agricoltore.

Articolo 14

1. Le autorità competenti procedono a controlli incrociati delle particelle agricole menzionate nei contratti e/o nelle dichiarazioni e di quelle dichiarate dai produttori nelle relative domande di aiuto « superfici », onde evitare versamenti di aiuti ingiustificati.

2. Le autorità competenti verificano la contabilità di magazzino di tutte le imprese riconosciute. Esse effettuano altresì verifiche per sondaggio dei documenti finanziari concernenti le operazioni realizzate dalle imprese. Nell'ambito di tali controlli, ciascuna impresa dev'essere ispezionata almeno una volta durante ogni campagna di commercializzazione.

Tuttavia, per quanto riguarda le nuove imprese riconosciute, la verifica deve interessare tutte le domande presentate durante il primo anno di attività.

3. Le autorità competenti:

- verificano regolarmente, in particolare, la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute;
- eseguono regolarmente controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.

Le autorità competenti possono inoltre procedere a controlli inopinati della stessa natura di quelli sopra descritti.

4. Le domande che devono formare oggetto di controlli in loco vengono determinate dalle autorità competenti, in base a un'analisi dei rischi e tenendo conto dei fattori di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

L'analisi dei rischi tiene conto:

- dell'importo dell'aiuto richiesto,
- dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente,
- degli accertamenti fatti nell'ambito dei controlli degli anni precedenti,

— di altri parametri definiti dagli Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) — all'inizio di ogni trimestre, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali, nel trimestre precedente, sono state presentate domande di aiuto a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, ripartendo detti quantitativi in base ai mesi in cui essi sono usciti dall'impresa;

— entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di prodotti essiccati per i quali il diritto dell'aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente;

in sede di comunicazione di tali dati, i prodotti di cui all'articolo 2, punto 1, devono essere suddivisi in base alle lettere a), b), c) o d); la Commissione si baserà sui dati comunicati per verificare se il QMG (quantitativo massimo garantito) sia stato rispettato;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, le superfici e i quantitativi per i quali sono stati presentati i contratti e le dichiarazioni di cui all'articolo 8. In sede di comunicazione di tali dati, questi devono essere ripartiti secondo le specie indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95 distinguendo i casi previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3;

c) entro il 30 aprile di ogni anno, i quantitativi stimati di foraggi essiccati che al 31 marzo dello stesso anno risultavano in giacenza presso le imprese di trasformazione;

d) entro il 1° maggio 1995, le misure adottate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 e del presente regolamento.

Articolo 16

Qualora risulti da un controllo che il quantitativo di foraggi essiccati indicato in una o più domande di aiuto supera quello effettivamente uscito dall'impresa di trasformazione, l'importo erogabile dell'aiuto viene calcolato in base al quantitativo effettivamente uscito dall'impresa, diminuito del doppio dell'eccedenza constatata.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % del quantitativo effettivamente uscito dall'impresa, non viene concesso alcun aiuto.

Tuttavia, ove si tratti di un'indicazione falsa dei quantitativi, formulata per dolo o per colpa grave in una o più domande, l'impresa di trasformazione interessata viene esclusa:

— dal beneficio dell'aiuto per la domanda o le domande di cui trattasi;

— in caso di indicazione falsa dei quantitativi, fatta dolosamente in una o più domande, detta impresa è esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva, per un quantitativo uguale a quello per il quale la domanda o le domande è (sono) stata(e) respinta(e).

Articolo 17

I regolamenti (CEE) n. 1528/78 e (CEE) n. 2743/78 sono abrogati.

Tuttavia, le loro disposizioni applicabili ai fini della gestione del regime di aiuto vigente durante la campagna di commercializzazione 1994/95 restano in vigore sino alla chiusura finale dei conti di detta campagna.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Esso si applica dal 1° aprile 1995.

Tuttavia, le disposizioni seguenti si applicano dal 1° aprile 1996 :

- a) l'articolo 4, paragrafo 1, relativo al riconoscimento delle imprese di trasformazione ;
- b) l'articolo 9, prima frase, relativo all'accertamento del peso mediante pesatura sistematica, nel caso di imprese che non dispongano di un impianto di pesatura ;
- c) l'articolo 14, paragrafo 1, relativo ai controlli incrociati. Tuttavia, per quanto concerne la lettera c) del presente articolo, qualora uno o più elementi del sistema integrato risultino operativi anteriormente al 1° gennaio 1996, gli Stati membri li utilizzano nelle proprie attività di gestione e di controllo ed in particolare, per quanto possibile, nell'esecuzione dei controlli incrociati.